

convenuto (§ 37), e può liberarsi dall'azione prestando le prove privilegiate, anche se non si trova più nel possesso della cosa, e quando pure ne fosse stato espulso, senza bisogno di giustificare il titolo del suo possesso, senza che gli si richieda nemmeno l'*animus possidendi*. La proprietà e il possesso sono confusi in una stessa concezione giuridica.

Questo sistema primitivo di guardare al rapporto di fatto della persona con la cosa, in ordine al suo godimento, si adattava allo spirito e ai bisogni del tempo, intesi a rendere semplice la tutela del diritto e a rafforzare le facoltà giuridiche delle persone che, avendo il possesso della cosa, potevano meglio procurarne la difesa. Ma, pur offuscandosi il concetto del possesso romano, non si può dire che vi subentri a suo luogo il semplice istituto germanico della *gewere*, poichè in Italia la voce *vestitura* non denotò soltanto il rapporto di detenzione o di godimento della cosa, ma soprattutto l'atto dell'immissione in possesso, e poichè il diritto longobardo accoglie tosto una difesa del possesso distinta da quella della proprietà.

Si tratta veramente soltanto di una disposizione penale, derivata dal diritto romano, la quale sembra affine alla legge contro la privata violenza dell'imperatore Valentiniano II; e per essa si puniva il turbamento del possesso, solo quando il turbatore non poteva poi dimostrare il suo diritto a possedere (1). Il principio germanico resisteva ancora nella regola, che mandava esente da pena chi, occupando per forza la cosa tenuta da altri, poteva poi dimostrare che questa gli competeva; ma, quando non riuscisse nella prova, il possessore era reintegrato nel suo diritto e il turbatore colpito da pena. In fondo, la pena e la reintegrazione del diritto sembravano sufficiente rimedio, sia

---

(1) Liut., cc. 46, 47, 148. Cfr. l'Expos. ad Roth., c. 318.